

A.S.P. OSPEDALE SANT'ANTONIO

Il Commissario Straordinario



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 04 DEL 28 MARZO 2024

OGGETTO: DISTACCO TEMPORANEO DI N. QUATTRO UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE PRESSO LA SOCIETÀ STRUMENTALE SANT'ANTONIO SERVIZI S.R.L.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 9 novembre 2000, n. 328*, il cui art. 6 attribuisce alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che operano senza finalità di lucro (c. 1) *“personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;*

VISTA la L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e in particolare l'art. 2, c. 1, lett. e), che ricomprende le A.S.P. nel novero dei soggetti erogatori pubblici (o equiparati) di servizi socio-sanitari;

VISTA la L.R. 15 novembre 2014, n. 33, recante, a livello regionale, la *“Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”* e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima a norma del quale *“La Giunta Regionale scioglie il Consiglio di amministrazione delle Aziende o revoca l'Amministratore unico, sentita l'Assemblea degli enti, e nomina un Commissario straordinario”*, cui spettano i poteri di amministrazione dell'Azienda, in caso di gravi irregolarità nella gestione;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 768 del 5 agosto 2022, con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, con il parere favorevole dell'Assemblea degli enti, ha provveduto alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda, prevedendo – *tra l'altro* – che al Commissario spetti il rimborso delle spese sostenute in ragione della funzione;

DATO ATTO che tale D.G.R. n. 768/2022 è stata notificata all'Azienda l'8 agosto 2022 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Liguria. Pertanto, il Commissario Straordinario nominato ha assunto le funzioni amministrative previste dalla legge e dall'atto di nomina il 9 agosto 2022;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 144 del 24 febbraio 2023 con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto della relazione depositata dal Commissario Straordinario e delle istanze in essa contenute, ha disposto la proroga dell'incarico al medesimo Commissario per ulteriori mesi dodici;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 199 del 8 marzo 2024 con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto della relazione depositata dal Commissario Straordinario nonché del Piano di Risanamento dell'ASP Ospedale S. Antonio, trasmesso il 4 marzo 2024, con prot. n. 113, ha disposto una ulteriore proroga della gestione commissariale, per ulteriori 12 mesi;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 161, del 27 giugno 2012, la quale ha confermato la preordinazione delle A.S.P. al perseguimento dell'interesse pubblico, definendole quali *“articolazione”* delle autonomie locali, operanti nell'ottica di un sistema integrato di programmazione e gestione dei servizi sociali, e affermando la soggezione delle stesse A.S.P. ai vincoli di coordinamento della *“finanza pubblica allargata”*. A tale proposito la Corte ha valorizzato l'assoluta assenza di finalità di lucro e la necessità di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa delle A.S.P., le quali operano



“con criteri imprenditoriali” rispetto a tali ragioni di efficienza, efficacia ed economicità, ma non sono imprenditori *strictosensu*;

VISTO l'art. 2, c. 3, della L.R. n. 33/2014 a norma del quale “*le Aziende possono costituire società od istituire associazioni temporanee di scopo al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio*”;

RILEVATO che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 10 dell'8 settembre 2020, l'Azienda, avvalendosi della suindicata autorizzazione normativa, ha approvato la costituzione, quale unico socio, della società Sant'Antonio Servizi S.r.l., a totale partecipazione pubblica, con lo scopo di affidare a tale società lo svolgimento dell'attività istituzionali dell'Ente, secondo il modello c.d. dell'*in house providing*;

DATO ATTO che tale società è stata in effetti costituita con atto a rogito Notaio Prof. Andrea Fusaro di Genova, del 15 settembre 2020, Rep. n. 43856, e che la stessa società Sant'Antonio Servizi S.r.l., in coerenza con le finalità di cui alla deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. 10/2020, ha ad oggetto, tra l'altro, “*lo svolgimento delle attività di assistenza agli anziani*”, proprie dell'A.S.P. Ospedale S. Antonio, “*con particolare riferimento alle persone non autosufficienti*”;

DATO ATTO che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13, del 26 ottobre 2020, l'Azienda ha approvato il contratto relativo all'affidamento dei servizi pubblici di assistenza sociosanitaria, i quali costituiscono finalità istituzionale dell'A.S.P. Ospedale S. Antonio (in precedenza erogati dall'Azienda direttamente), in favore della Società Sant'Antonio Servizi S.r.l., secondo il modello c.d. dell'*in house providing*; contratto già sottoscritto tra le parti il 29 settembre 2020;

RILEVATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 5 ottobre 2022, preso atto delle dimissioni dell'organo amministrativo della società Sant'Antonio Servizi S.r.l., l'Azienda ha avviato una procedura di selezione finalizzata alla nomina dell'organo amministrativo della Sant'Antonio Servizi S.r.l., in persona di un amministratore unico, in conformità con le previsioni dell'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 175/2016, per il tramite di avviso pubblico, sollecitando manifestazioni di interesse alla nomina;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27 febbraio 2023, con la quale, all'esito della prevista selezione pubblica, il dott. Angelo Canepa è stato designato quale Amministratore Unico della società Sant'Antonio Servizi S.r.l., per due esercizi e dunque sino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che all'Amministratore Unico, dott. Angelo Canepa, in qualità di dirigente in quiescenza dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 2 Savonese, ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, è stato riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della funzione;

DATO ATTO che l'assemblea dei soci della società S. Antonio Servizi S.r.l., nella sua adunanza del 2 marzo 2023, ha dato attuazione alla summenzionata deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27 febbraio 2023, deliberando “*(i) di nominare Amministratore Unico della società Sant'Antonio Servizi S.r.l., il dott. Angelo Canepa [...], per due esercizi e così sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024; (ii) di prevedere che all'Amministratore Unico nominato non sia attribuito un compenso e spetti esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'incarico, debitamente documentate*”;



RITENUTO che anche la società Sant'Antonio Servizi S.r.l., quale società strumentale dell'A.S.P., debba partecipare agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa, finalizzati a conseguire, nel più breve tempo possibile, il riequilibrio della gestione del servizio sociosanitario offerto dall'A.S.P. stessa;

DATO ATTO che il Piano di Risanamento dell'A.S.P., trasmesso alla Regione Liguria il 4 marzo 2024, prot. n. 113, presuppone l'attuazione di una gestione unitaria delle attività sociosanitarie che l'A.S.P. eroga presso la R.P. Ospedale S. Antonio, cui deve provvedere la società strumentale, nell'interesse e per conto dell'Ente, cui competono comunemente la titolarità del servizio, delle autorizzazioni e di tutti i rapporti con l'utenza e con il Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che la società strumentale provvede alla gestione operativa unitaria delle predette attività sociosanitarie – in via prevalente – per il tramite di proprio personale, assicurando il coordinamento con il personale dell'A.S.P., applicato a mansioni sanitarie e sociosanitarie;

DATO ATTO che quattro unità di personale dipendente dell'A.S.P. sono applicate a mansioni sanitarie e sociosanitarie (due unità di personale infermieristico e due unità di personale OSS) e oggi operano in coordinamento con il personale della società strumentale;

RITENUTO opportuno, per ragioni di ottimizzazione del servizio e miglior coordinamento della totalità delle funzioni sociosanitarie, prevedere il distacco temporaneo (nell'interesse dell'A.S.P., quale datore di lavoro) delle menzionate quattro unità di personale presso la società Sant'Antonio Servizi S.r.l.;

PRESO ATTO della concorde volontà manifestata dal personale interessato, dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni Sindacali cui lo stesso personale risulta iscritto, dalla società strumentale Sant'Antonio Servizi S.r.l., nonché dall'A.S.P., come da Protocollo di Intesa sottoscritto il 15 marzo 2024, prot. n. 144;

RITENUTO, pertanto, di collocare temporaneamente in distacco, presso la società strumentale *in house* Sant'Antonio Servizi S.r.l., a partire da 1° aprile 2024 e sino tutto al 31 marzo 2025, il personale dipendente sottoelencato:

- a. dott.sa S****a C*****a – Infermiera
- b. dott.sa M****a N**i – Infermiera
- c. sig.ra E****r M*****o – Operatrice Sociosanitaria
- d. sig.ra L*****a B****o – Operatrice Sociosanitaria

DATO ATTO che, per i dipendenti collocati in distacco, prosegue, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro in essere con l'A.S.P. Ospedale S. Antonio, cui competono le responsabilità datoriali, in applicazione del CCNL Funzioni Locali;

DATO ATTO che tutti dipendenti collocati in distacco, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere e di tutti i diritti e le condizioni previste dal CCNL Funzioni Locali, dai contratti collettivi applicabili e dai contratti individuali, ivi inclusi i livelli retributivi, senza corresponsione di altre indennità, sono posti sotto la direzione e il coordinamento operativo della Sant'Antonio Servizi S.r.l., cui competerà – in particolare – la gestione dei turni di lavoro;

DATO ATTO che la Sant'Antonio Servizi S.r.l. provvederà a comunicare all'A.S.P., senza ritardo, ogni informazione necessaria per la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, ivi inclusi l'orario di lavoro



e i turni di impiego del personale distaccato, i periodi di ferie e i permessi richiesti e accordati, nonché, per opportuno riscontro, gli infortuni e i periodi di malattia;

DATO ATTO che il potere disciplinare sui dipendenti collocati in distacco permane in capo all'A.S.P. e che tutte le segnalazioni disciplinari, a carico di tali dipendenti, dovranno essere a questa tempestivamente trasmesse dalla Sant'Antonio Servizi S.r.l.;

DATO ATTO che in base al contratto di servizio tra l'A.S.P. e la Sant'Antonio Servizi S.r.l., il quale prevede il mero ribaltamento, a carico dell'A.S.P., dei costi sostenuti dalla società strumentale al fine di assicurare il servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 23-*bis*, c. 7, del d.lgs. n. 165/2001, i costi per le retribuzioni (ivi inclusi gli oneri fiscali e contributivi, fatta eccezione per la sola IRAP) restano a carico dell'Ente distaccante, nel cui interesse ha luogo il distacco;

RITENUTO opportuno omettere i dati personali degli interessati ai fini della pubblicazione del presente provvedimento;

VISTO il CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'A.S.P. Ospedale S. Antonio;

DELIBERA

di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

di COLLOCARE in distacco temporaneo, presso la società strumentale *in house* Sant'Antonio Servizi S.r.l., a partire da 1° aprile 2024 e sino tutto al 31 marzo 2025, il personale dipendente sottoelencato:

- a. dott.sa S****a C*****a – Infermiera;
- b. dott.sa M****a N**i – Infermiera;
- c. sig.ra E****r M*****o – Operatrice Sociosanitaria;
- d. sig.ra L*****a B****o – Operatrice Sociosanitaria;

di DARE ATTO e prevedere che, per i dipendenti collocati in distacco, prosegue, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro in essere con l'A.S.P. Ospedale S. Antonio, cui competono le responsabilità datoriali, in applicazione del CCNL Funzioni Locali;

di DARE ATTO e prevedere che tutti dipendenti collocati in distacco, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere e di tutti i diritti e le condizioni previste dal CCNL Funzioni Locali, dai contratti collettivi applicabili e dai contratti individuali, ivi inclusi i livelli retributivi, senza corresponsione di altre indennità, sono posti sotto la direzione e il coordinamento operativo della Sant'Antonio Servizi S.r.l., cui competerà – in particolare – la gestione dei turni di lavoro;

di DARE ATTO che la Sant'Antonio Servizi S.r.l. provvederà a comunicare all'A.S.P., senza ritardo, ogni informazione necessaria per la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, ivi inclusi l'orario di lavoro



e i turni di impiego del personale distaccato, i periodi di ferie e i permessi richiesti e accordati, nonché, per opportuno riscontro, gli infortuni e i periodi di malattia;

di DARE ATTO e prevedere che il potere disciplinare sui dipendenti collocati in distacco permane in capo all'A.S.P. e che tutte le segnalazioni disciplinari, a carico di tali dipendenti, dovranno essere a questa tempestivamente trasmesse dalla Sant'Antonio Servizi S.r.l.;

di DARE ATTO che in base al contratto di servizio tra l'A.S.P. e la Sant'Antonio Servizi S.r.l., il quale prevede il mero ribaltamento, a carico dell'A.S.P., dei costi sostenuti dalla società strumentale al fine di assicurare il servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 23-*bis*, c. 7, del d.lgs. n. 165/2001, i costi per le retribuzioni (ivi inclusi gli oneri fiscali e contributivi, fatta eccezione per la sola IRAP) restano a carico dell'Ente distaccante, nel cui interesse ha luogo il distacco;

di DISPORRE l'omissione dei dati personali dei lavoratori interessati ai fini della pubblicazione;

di DELEGARE all'Ufficio Amministrativo dell'A.S.P. Ospedale S. Antonio gli adempimenti necessari e conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento;

di DICHIARARE il presente provvedimento urgente e immediatamente esecutivo.

Il Commissario Straordinario

Avv. Gabriele Marino Noberasco

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 08

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28 marzo 2024 al 12 aprile 2024

Li, 28 marzo 2024

Il Commissario Straordinario

Avv. Gabriele Marino Noberasco

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993)